



Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, mediante trattativa diretta sul sistema di e-procurement MePA con l'OE Marrocco Elevators S.r.l., avente ad oggetto il servizio di manutenzione degli impianti elevatori presenti nella sede di AIFA di via del Tritone n. 142, dal 20 giugno 2022 all'08 agosto 2024, eventualmente rinnovabile per ulteriori 36 (trentasei) mesi - CIG ZB036C5E41.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato nominato Direttore generale dell'AIFA e il relativo contratto di lavoro individuale sottoscritto in data 2 marzo 2020, con decorrenza in pari data;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 26 marzo 2021, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato confermato nell'incarico di Direttore generale dell'AIFA;

Visto l'art. 10, comma 2, lett. e), del predetto D.M. n. 245 del 2004, ai sensi del quale è riconosciuta al Direttore Generale la possibilità di conferire *“specifica delego ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali”*;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021)";

Visto, in particolare, l'art. 24 del predetto Regolamento di Contabilità ai sensi del quale *"Il Direttore Generale esercita il potere di sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa, con possibilità di delega ai dirigenti di II fascia per importi non superiori alle soglie di rilevanza europea."*;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 1° aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l'incarico di dirigente dell'Area Amministrativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell'Agenzia;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 21 maggio 2020, n. 619, con la quale il dott. Antonino Laganà è delegato, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, alla sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa di importo non superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii..;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante "Codice dei Contratti Pubblici" e ss. mm. ii. ed in particolare l'art. 36, comma 2, lettera a) che, a seguito degli interventi legislativi di cui alla L. n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 e alla L. n. 108/2021 di conversione del D.L. n. 77/2021, prevede, sino al 30.06.2023, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto per contratti di importo inferiore 139.000,00 euro oltre IVA precisando che *"In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione"*;

Visti i pareri del MIT n. 735 del 24/09/2020 e n. 893 del 30/03/2021 con i quali è stato chiarito che la disciplina delle procedure sotto-soglia di cui all'art. 1 della l. n. 120/2020, tra le quali in particolare quella dell'affidamento diretto, non ha carattere facoltativo ma

si sostituisce, sino alla data del 31/12/2021 da ultimo prorogata al 30/06/2023, a quella contenuta all'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 trattandosi *“di procedure di affidamento più snelle e semplificate, temporanee ma non facoltative, introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici, nell'attuale fase emergenziale”*, precisando che, ove l'amministrazione aggiudicatrice ravvisi specifiche ragioni, in virtù delle quali ritenga necessario procedere tramite procedure maggiormente concorrenziali, potrà procedere anche evitando l'affidamento diretto, dando in tal caso *“conto di tale scelta nella motivazione”*;

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per la parte vigente;

Vista la determinazione direttoriale n. 1127 in data 22/09/2021, con cui - ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3, la dott.ssa Maria Grazia Perulli è stata nominata “Responsabile unico del procedimento” (RUP) degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, di importo inferiore a euro 40.000,00 oltre IVA, ad esclusione degli appalti in ambito di Information and Communication Technology;

Vista la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

Vista altresì la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA n. 58 del 26 ottobre 2021, concernente l'adozione del documento di budget economico 2022 con annesso budget per il triennio 2022-2024;

Considerato che per la manutenzione degli impianti elevatori della sede di AIFA ubicata in Roma in via del Tritone 181 è stato stipulato il contratto CIG 8864090E75 con la società Schindler S.p.A. con validità sino all'08/08/2024, eventualmente rinnovabile di ulteriori 36 mesi sino all'08/08/2027;

Preso atto che in data 13/12/2021 AIFA e la Società Prelios SGR S.p.A. hanno sottoscritto un contratto avente ad oggetto la locazione di un ulteriore immobile sito in Roma, in via del Tritone n. 142, da adibire a propria sede aggiuntiva, che verrà consegnato ad AIFA in data 20/06/2022, giuste Determine autorizzative del Direttore Generale n. 1495/2021 e n. 195/2022;

Visto il Modulo 232_01 di “Richiesta Acquisti previsti nel Budget” dell'Area Amministrativa, prot. n. 67162 del 03/06/2022, acquisito in pari data dall'Ufficio Contabilità e Bilancio al prot. n. 67169, con il quale è stato richiesto l'affidamento all'OE MARROCCO ELEVATORS S.R.L. del servizio di manutenzione degli impianti elevatori dell'AIFA di via del Tritone n. 142 – 00187 Roma, come in dettaglio specificato nella Descrizione Tecnica (All. 1), dal 20/06/2022 all'08/08/2024, con facoltà per AIFA di autorizzare un eventuale rinnovo di ulteriori 36 mesi sino all'08/08/2027 alle medesime condizioni;

Considerato che il periodo di validità contrattuale indicato nel predetto Modulo 232_01 è stato individuato per allineare la scadenza del servizio di manutenzione degli impianti elevatori della sede AIFA di via del Tritone n. 142 a quella dell'analogo servizio di manutenzione degli impianti elevatori della sede AIFA di via del Tritone n. 181, di cui al predetto contratto CIG 8864090E75;

Preso atto dell'indagine di mercato a tal fine avviata dall'Area Amministrativa mediante richiesta di preventivi inviata, a mezzo e-mail del 23/05/2022, ai seguenti due operatori economici abilitati al sistema di e-procurement del Me.PA: MARROCCO ELEVATORS S.R.L. P. Iva 03986821001 e CONSORZIO DEL BO S.c.a.r.l. P. Iva 04474391218;

Visto il verbale del tavolo tecnico del 31/05/2022 (All.3) nel quale si dà atto che, entro le ore 12:00 del 30/05/2022, data di scadenza per la presentazione dei preventivi, è pervenuta solo l'offerta dell'OE MARROCCO ELEVATORS S.R.L. inviata a mezzo pec in data 27/05/2022 e acquisita al protocollo AIFA al n. 64599;

Preso atto che, come indicato nel predetto Modulo 232_01, per tale affidamento, per il periodo dal 20/06/2022 al 08/08/2024, è previsto il seguente corrispettivo:

- per le attività indicate ai paragrafi da 1.1 a 1.4 della sopra citata Descrizione Tecnica (All. 1) sarà riconosciuto al fornitore un canone complessivo di euro 3.337,00 (tremilatrecentotrentasette/00) oltre IVA di legge, calcolato considerando gli oneri di sicurezza per rischi interferenti non soggetti a ribasso pari a euro 265,00, da corrispondersi con ratei mensili posticipati di euro 130,35 oltre IVA l'uno, precisandosi che, per l'erogazione del servizio nel periodo inferiore al mese dal 20/07/2024 al 08/08/2024, sarà riconosciuto un rateo posticipato di euro 78,25 oltre IVA;
- per le attività a richiesta indicate al paragrafo 1.5. della sopra citata Descrizione Tecnica (All. 1) saranno riconosciuti compensi fino ad un importo massimo non garantito di euro 10.000,00 (diecimila/00) oltre IVA di legge per quelle attività rese dal fornitore su esplicita richiesta di Aifa sulla base di eventuali necessità che dovessero insorgere;

per un importo massimo complessivo pari ad euro 13.337,00 (tredicimilatrecentotrentasette/00) oltre IVA, ritenuto congruo alla luce degli attuali prezzi di mercato;

Preso atto che, come indicato nel predetto Modulo 232_01, in caso AIFA eserciti la facoltà di rinnovo contrattuale, per il triennio dal 09/08/2024 al 08/08/2027, è previsto il seguente ulteriore corrispettivo:

- per le attività indicate ai paragrafi da 1.1 a 1.4 della sopra citata Descrizione Tecnica (All. 1), un canone complessivo pari ad ulteriori euro 4.692,60 (quattromilaseicentonovantadue/60) oltre IVA da corrispondersi in ratei mensili di euro 130,35 oltre IVA l'uno;
- per le attività indicate al paragrafo 1.5 della sopra citata Descrizione Tecnica (All. 1) verrà stanziato un ulteriore importo massimo non garantito di euro 15.000,00 (quindicimila/00) oltre IVA che andrà a sommarsi all'importo eventualmente residuo dai 10.000,00 euro oltre IVA già all'uopo stanziati a tal fine per il primo periodo di validità contrattuale dal 20/06/2022 all'08/08/2024;

per un importo massimo complessivo pari ad ulteriori euro 19.692,60 (diciannovemilaseicentonovantadue/60) oltre IVA;

Preso atto del visto “Programmazione e Controllo economico-gestionale” del 06/06/2022, n. 62/22, rilasciato dall’Ufficio Contabilità e Bilancio, attestante la copertura finanziaria (All. 2);

Preso atto della necessità di procedere all’affidamento del servizio in oggetto per garantire la manutenzione ed il regolare funzionamento degli impianti elevatori della richiamata sede di AIFA di via del Tritone n. 142, a partire dal 20 giugno 2022, come dichiarato dalla struttura richiedente nel predetto Modulo 232_01;

Visto l’art. 1, comma 450, L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, in virtù del quale *“Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”*;

Preso atto che i servizi in oggetto sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) all’interno del Bando “Servizi” nella Categoria “Impianti elevatori”, codice “CPV 50750000-7” Servizi di manutenzione di ascensori;

Vista l’autocertificazione dell’assenza di conflitti di interesse con l’operatore economico Marrocco Elevators S.r.l., del Dirigente dell’Area Amministrativa richiedente l’acquisto (All. 5);

Considerato che Consip ha introdotto sul Portale del MePA un nuovo strumento informatico denominato “Trattativa Diretta”, indirizzato a un unico fornitore, e che risponde alle seguenti fattispecie normative: affidamento diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. 50/2016;

Viste la Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Procedure per affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”* ed in particolare il paragrafo 3.6 in virtù del quale *“Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”*;

Considerato, in merito, che il principio di rotazione si intende rispettato poiché l'O.E. Marrocco Elevators S.r.l. (P.IVA 03986821001) non risulta essere stato fornitore di AIFA né rientra tra gli operatori economici invitati al precedente affidamento, come accertato dall'Ufficio Contabilità e Bilancio con e-mail del 10/06/2022;

Ritenuto opportuno nel caso di specie ricorrere all'affidamento diretto per il tramite della cosiddetta "Trattativa Diretta" sul Me.pa, nel rispetto del principio di rotazione;

Visto l'art. 93 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di garanzie provvisorie, in virtù del quale *"Nei casi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo"* e considerato che, avuto riguardo alla tipologia e alla specificità del servizio oggetto della procedura in parola, non si ravvedono particolari esigenze tali da giustificare la richiesta di una garanzia provvisoria;

Visto l'art. 103 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 in virtù del quale *"E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a)"* e considerato che nel caso di specie nemmeno tale garanzia è da considerarsi necessaria avuto riguardo all'entità dell'importo contrattuale;

Tutto ciò considerato e premesso

DETERMINA

Art. 1

(autorizzazione all'indizione e al contestuale affidamento)

1. È autorizzata l'indizione di una procedura di acquisto tramite lo strumento fornito dal Me.Pa della "Trattativa Diretta" con l'operatore economico MARROCCO ELEVATORS S.R.L. (P.IVA 03986821001), con sede legale in Roma (RM), Via Tiburtina, 652/A - 00159, per l'affidamento diretto del servizio di manutenzione degli impianti elevatori presenti nella sede dell'Agenzia Italiana del Farmaco di via del Tritone n. 142, alle condizioni indicate nella Descrizione Tecnica (All. 1), CIG ZB036C5E41.
2. È, altresì, contestualmente autorizzato l'affidamento diretto all'operatore economico MARROCCO ELEVATORS S.R.L.
3. Il contratto avrà validità dalla data del 20/06/2022 fino all'08/08/2024;
4. E' autorizzata la facoltà per AIFA di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a ulteriori 36 (trentasei) mesi decorrenti dal 09/08/2024, previa comunicazione dell'avvenuto rinnovo da inviarsi al fornitore mediante posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 30 giorni.
5. È fatta salva l'applicabilità dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 ove ne sussistano le condizioni.

6. Si dà atto che l'efficacia del presente affidamento è comunque subordinata alla positiva verifica del possesso in capo all'affidatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

Art. 2
(autorizzazione alla spesa)

1. E' autorizzata una spesa massima di euro 13.337,00 (tredicimilatrecentotrentasette/00) oltre IVA, dal 20/06/2022 al 08/08/2024, così composta:
 - per le attività indicate ai paragrafi da 1.1 a 1.4 della sopra citata Descrizione Tecnica (All. 1) sarà riconosciuto al fornitore un canone complessivo di euro 3.337,00 (tremilatrecentotrentasette/00) oltre IVA di legge, calcolato considerando gli oneri di sicurezza per rischi interferenti non soggetti a ribasso pari a euro 265,00, da corrispondersi con ratei mensili posticipati di euro 130,35 oltre IVA l'uno mentre, per l'erogazione del servizio nel periodo inferiore al mese dal 20/07/2024 al 08/08/2024 sarà riconosciuto un rateo posticipato di euro 78,25 oltre IVA;
 - per le attività a richiesta indicate al paragrafo 1.5. della sopra citata Descrizione Tecnica (All. 1) saranno riconosciuti compensi fino ad un importo massimo non garantito di euro 10.000,00 (diecimila/00) oltre IVA di legge per quelle attività rese dal fornitore su esplicita richiesta di Aifa sulla base di eventuali necessità che dovessero insorgere.
2. Si rende necessario impegnare, altresì, una spesa complessiva di ulteriori euro 19.692,60 (diciannovemilaseicentonovantadue/60) oltre IVA - quale importo massimo in caso AIFA eserciti alla scadenza la facoltà di rinnovo contrattuale per il triennio dal 09/08/2024 al 08/08/2027 - così composta:
 - per le attività indicate ai paragrafi da 1.1 a 1.4 della sopra citata Descrizione Tecnica (All. 1), un canone complessivo pari ad ulteriori euro 4.692,60 (quattromilaseicentonovantadue/60) oltre IVA da corrispondersi in ratei mensili di euro 130,35 oltre IVA l'uno;
 - per le attività indicate al paragrafo 1.5 della sopra citata Descrizione Tecnica (All. 1) verrà stanziato un ulteriore importo massimo non garantito di euro 15.000,00 (quindicimila/00) oltre IVA che andrà a sommarsi all'importo eventualmente residuo dai 10.000,00 euro oltre IVA già all'uopo stanziati a tal fine per il primo periodo di validità contrattuale dal 20/06/2022 all'08/08/2024.
3. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sulle coordinate indicate dall'OE Marrocco Elevators S.r.l.
4. La predetta spesa graverà *pro-quota* sui budget degli anni 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027.

Art. 3
(pubblicità e trasparenza)

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti>.
2. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il Dirigente dell'Area Amministrativa

Firmato digitalmente da **Antonino Lagomà**
Ruolo: Dirigente
Organizzazione: AIFA - AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Data: 15/06/2022 12:58:18

Allegati:

1. Descrizione Tecnica dei servizi di manutenzione;
2. Visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" dell'Ufficio Contabilità e Bilancio del 06/06/2022 n. 62/2022 attestante la copertura finanziaria;
3. Verbale del 31/05/2022;
4. Offerta dell'OE Marrocco Elevators S.r.l. del 27/05/2022;
5. N. 1 Autocertificazioni dell'assenza di conflitti di interesse nei confronti dell'OE;

Pubblicato sul profilo del committente in data 21/06/2022.